



150° Anniversario dell'Unità d'Italia



Emanuele Gianturco (1857 - 1907)
II e III Governo Di Rudini
Ministro dell'Istruzione Pubblica
(10-03-1896 - 17-09-1897)

Emanuele Gianturco nacque ad Avigliano, in provincia di Potenza, il 20 marzo 1857, da famiglia di umili condizioni. Il padre Francesco era, infatti, un modesto calzolaio che assieme alla moglie Domenica Maria Mancusi, sposata in seconde nozze, faceva ogni sacrificio per dare ai figli un avvenire dignitoso. Il primogenito Giuseppe, figlio della prima moglie di Francesco, era diventato sacerdote con grande soddisfazione della famiglia per quella prima emancipazione spirituale e sociale al tempo stesso. Gli umili natali non condizionarono la personalità di Emanuele, che giunse più tardi a farne motivo di orgoglio da declinare pubblicamente. Ricordando le sue origini nella lettera agli elettori di Acerenza, dove si candidò nel 1889, Gianturco scriveva:

"Ebbi umili natali, avversa la fortuna; e questa vinsi e quelli nobilitai con la sola perseverante virtù del lavoro."

Frase che può considerarsi il suo approccio esistenziale nonché il presupposto di tutti i suoi futuri programmi nella società e nelle istituzioni. Emanuele iniziò a studiare presso la scuola privata gestita dal fratello sacerdote, il quale, essendo più grande di lui di oltre vent'anni, svolse quasi una funzione paterna aggiuntiva, educandolo all'impegno e alla disciplina.

Dimostrò da subito vivacità di ingegno e grande capacità di apprendere, assieme a una spiccata inclinazione per la musica, che avrebbe sempre coltivato nel corso degli anni futuri. Nel 1871, al seguito del fratello, lasciò Avigliano per trasferirsi a Napoli e successivamente a Potenza, ove, tra sacrifici e privazioni, completò gli studi liceali in vista di successivi traguardi. Le opportunità gli furono offerte da un sussidio del Consiglio Provinciale del capoluogo lucano, in considerazione dei suoi meriti scolastici. E fu grazie a quel sussidio che poté iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli e, pochi mesi dopo, anche al Conservatorio musicale di S. Pietro a Maiella. Non era un compito facile, considerata la necessità di destreggiarsi fra due tipi di impegno spesso in antitesi e con esigenze economiche e didattiche diverse e concomitanti. Nella Napoli post-unitaria che, pur avendo perso il suo storico ruolo di Capitale del Regno, manteneva pur sempre il suo antico e policromo fascino, Gianturco visse una stagione intensa ma irta di ostacoli e privazioni. Dovette combattere ogni giorno con le ristrettezze economiche, alle quali sopprimeva con guizzi di volontà ed inventiva oggi difficilmente immaginabili. Viveva in una modesta stanzetta nel cuore della vecchia Napoli, dividendo le spese dell'affitto con un compagno di studi. Spesso per risparmiare qualche soldo e andare avanti senza chiedere aiuto al padre, non comprava la candela destinata a illuminare il locale e scendeva a studiare in strada, sotto la luce fioca dei lampioni. Alla fine, comunque, riuscì a farcela, arrotondando le magre entrate con lezioni impartite a studenti più giovani. Arrivò così al termine degli studi uni-

Emanuele Gianturco: un giurista per la rinascita delle istituzioni e la giustizia sociale

Giacomo Fidei

versitari e nel luglio del 1879 si laureò brillantemente in giurisprudenza, conseguendo contemporaneamente il diploma di maestro compositore presso il Conservatorio di S. Pietro a Maiella. E fu la musica che gli fece incontrare la donna che sarebbe diventata la compagna affettuosa e devota della sua vita: la pianista Remigia Guariglia, da lui sposata nel 1890.

La tesi di laurea era una dissertazione di diritto privato in materia testamentaria, realizzata sotto la guida di due illustri docenti dell'epoca: Guido Colamarino e Giuseppe Polignani. Quest'ultimo, professore di diritto romano e civilista, l'aveva iniziato allo studio della scienza giuridica tedesca, allora seguita con ammirazione in tutta Europa. Sempre sotto la guida di Polignani aveva cominciato l'attività di commentatore di sentenze e autore di note giuridiche sulla stampa napoletana specializzata. Cominciò subito a muoversi nel difficile ambiente forense che, nella Napoli di fine Ottocento, pullulava letteralmente di avvocati e dove non era facile ritagliarsi un ruolo degno di riguardo. Gianturco iniziò, quindi, a guadagnare spazio in quel contesto, grazie anche all'attenzione che suscitavano i suoi saggi pubblicati sul "Filangesi", il prestigioso organo della scienza legale partenopea. La sua tesi di laurea, che affrontava in modo originale e problematico un controverso istituto del diritto ereditario, ebbe buona accoglienza, tanto che la sua pubblicazione nel 1882 fu titolo scientifico riconosciuto per la libera docenza di diritto civile nell'Università di Napoli. In questo lasso di tempo consolidò i rapporti di conoscenza e di stima con Giustino Fortunato, vera e propria guida civile e morale per tanta parte dei giovani intellettuali lucani. Il Fortunato gli era stato, tra l'altro, di grande sostegno nella battaglia per il conseguimento della libera docenza, che costituiva il primo passo per l'affermazione in campo accademico. Il titolo predefinito non era infatti solo un platonico riconoscimento di meriti scientifici, ma abilitava allora il titolare della medesima ad aprire una scuola privata di diritto civile presso il proprio domicilio. Fece così anche Gianturco e la sua scuola divenne ben presto palestra di dottrina e di pratica legale per la nuova scuola forense napoletana. Da questa scuola, alla quale si formarono i più illustri nomi della scienza giuridica italiana, come Vincenzo Simoncelli, Nicola Stoffi, Leonardo e Nicola Coviello, scaturirono interessanti frutti per la didattica e la pratica legale. Tra di essi è da ricordare, in particolar modo, la pubblicazione, nel 1884 di un Compendio di esercitazioni pratiche dal titolo "Crestomazia di casi giuridici in uso accademico". Si trattava di una raccolta ragionata di esercitazioni su casi pratici, ispirata al modello realizzato in Germania dal giurista Rudolf Von Jhering, a cui Gianturco aveva dedicato l'opera. Il testo era un agile strumento didattico, di cui Gianturco nell'introduzione segnalava le finalità educative ispiratrici in particolare, quella di ridurre lo scarto esistente tra la preparazione accademica e l'effettiva pratica legale.

Accanto all'interesse per l'esercizio dell'attività forense, Gianturco sviluppò gradualmente un intenso programma di approfondimento teorico e dottrinario, programma che trovò corpo nelle principali opere di manualistica ad uso degli studenti di giurisprudenza di tutte le università italiane.

Tra di esse vanno ricordate, anzitutto, le "Istituzioni di diritto civile italiano", opera pubblicata nel 1885 e, in particolare, contenente la parte generale e quella

relativa al diritto di famiglia, testo di ambizioso respiro dottrinario nel quadro sistemico della scienza giuridica tedesca. In considerazione di questa poderosa configurazione logico-sistemica, di difficile utilizzo sul piano didattico, l'opera, ripubblicata nel 1892 in edizione inalterata, mutò titolo in quello di "Sistema del diritto civile italiano", a sottolineare, appunto, tale configurazione. Nel frattempo (1886) Gianturco aveva pubblicato un altro testo, intitolato anch'esso "Istituzioni di diritto civile italiano" di grande linearità ed agilità didattica, che divenne ben presto una delle opere più diffuse della manualistica giuridica italiana. Forte di questa copiosa produzione scientifica, non gli fu difficile vincere, fra il 1885 e il 1887, le cattedre di diritto civile nelle Università di Perugia, Macerata e Messina. Ma ormai il centro dei suoi interessi culturali e professionali si era radicato a Napoli e Gianturco preferì rinunciare al prestigio della cattedra e continuare l'insegnamento privato nella città partenopea. La nomina a ordinario non tardò ad arrivare e qualche anno dopo (1889), grazie alla sempre più apprezzata produzione scientifica, Gianturco fu nominato titolare della cattedra di diritto civile presso l'Università di Napoli.

Il 1889 fu un anno fondamentale nella sua vita. Dopo la conquista della cattedra, spinto anche da affettuose insistenze di amici e colleghi, decise di intraprendere l'attività politica, che rappresentava un naturale completamento della vita accademica e della professione forense. Il 5 maggio di quell'anno fu eletto deputato nel terzo collegio della Basilicata, con il sostegno - tra gli altri - di un giovane avvocato di Melfi, che stava facendosi sempre più conoscere ed apprezzare: Francesco Saverio Nitti. A consolidare la stima e la collaborazione fra i due, nell'autunno del 1889 Nitti entrò, con reciproca soddisfazione, nello studio legale di Gianturco in qualità di praticante. Iniziava così il *cursus honorum* di Emanuele Gianturco, durato ininterrottamente da quell'anno (1889) fino alle elezioni politiche del 1904 e all'ingresso nel governo Giolitti come Ministro dei lavori pubblici. Lo schieramento politico che lo annoverò tra le sue fila fu quello dell'area di centro-sinistra, anche se non sempre il suo comportamento fu in consonanza col gruppo cui apparteneva. Gianturco era, soprattutto, un figlio del Sud, uomo di profondi principi etici e civili, dotato di un pragmatismo politico naturale che gli consentiva - senza mai tradire quei principi - di muoversi abilmente sullo scacchiere parlamentare. L'impegno politico di Gianturco, intimamente connesso con la sua attività di docente e di giurista, fu contrassegnato, nella molteplicità delle posizioni rivestite, da due filoni distinti e contestuali. Il primo fu quello, per così dire, tecnico e specialistico, correlato alla necessità di dare risposte puntuali alle questioni più diverse che richiedevano, di volta in volta, l'intervento dello Stato. In questo filone, che si risolveva in una grande capacità di immedesimazione nelle singole materie affrontate, Gianturco dimostrava di possedere tutte le doti necessarie a pervenire alla soluzione auspicata. Fu così, ad esempio, durante il suo incarico alla Pubblica Istruzione, quando mise mano a un organico riordinamento delle scuole normali, istituzioni essenziali per la formazione magistratale. Lo stesso accadde quando fu titolare del Ministero di grazia e giustizia per come affrontò i problemi organizzativi del settore e i

rapporti con la magistratura. Grande capacità amministrativa, organizzativa e tecnica seppe poi dimostrare al massimo livello in qualità di Ministro dei lavori pubblici, quando affrontò la complessa questione della rete ferroviaria nazionale. In quella vicenda, che si concluse con la nazionalizzazione delle ferrovie, ottenne riconoscimenti generali fino alla proposta di concessione della laurea in ingegneria *honoris causa* . L'altro importante filone dell'impegno politico di Gianturco è quello che si riferisce al suo credo civile e sociale, con particolare riguardo alla funzione dello Stato. Spigolando fra le innumerevoli pagine dei suoi interventi parlamentari e accademici si può ricostruire la sua personalità sotto questo profilo. Personalità complessa e, per certi versi, apparentemente contraddittoria nel suo oscillare tra un utopismo filantropico e solidale e un'intransigenza istituzionale verso chi cercava di emanciparsi socialmente violando certe regole. Alcune "schegge" del suo pensiero, manifestato in Parlamento e in altre occasioni e sedi pubbliche, possono essere assai significative.

"Ciò che a me preme mettere in chiaro... è l'idea del compito sociale dello Stato, la quale ha esercitato una grande influenza anche negli spiriti più refrattari; influenza che si è manifestata specialmente nella comune convinzione che lo Stato debba, nella cruda lotta per l'esistenza, attenuare i contrasti e gli attriti, non rimanere sempre spettatore nella battaglia per la concorrenza"

E sviluppava, al riguardo, alcuni concetti di straordinaria modernità, come i seguenti:

"(Lo Stato) non deve tollerare che l'economia sia soltanto una scienza naturale, a glorificazione dei più forti, sibbene una scienza etica, non dimentica dei fattori umani e sociali, né delle sorti dei più umili..."

Colpiscono alcune sue amare, ma realistiche affermazioni sul rapporto tra libertà e uguaglianza:

"Non creda alcuno che io sogni la perfetta uguaglianza di fatto, che nessuna legge e tanto meno alcuna voce di professore potrà mai stabilire nel mondo; nasciamo, viviamo e moriamo disuguali di ingegno, di fortuna, di amicizie e chi sognasse il contrario distruggerebbe nel letto di Procuste ogni varietà di vita, di arti, di libertà e di attitudini individuali... Il popolo non sa che farsi di una falsa libertà politica, che si traduce nella più stridente tirannia economica..."

Osservazioni che lo portavano ad auspicare un intervento costante dello Stato in direzione di un superamento della "tirannia economica" a danno dei più deboli nella vita sociale.

E lo strumento da utilizzare nel quadro di una collettività aspirante alla pacifica coesistenza, non poteva essere che un sistema giuridico nuovo, fondato sulla dimensione sociale dei rapporti economici e civili. Scaturiva, così, dalle sue analisi, l'esigenza di un "Diritto Privato Sociale" che codificasse un sistema di regole in cui la morale individualistica veniva ad essere armonizzata con la morale e sociale. Teorie e auspici presenti, in larga parte, nella sua storica prolusione del 1891 all'atto di assumere la cattedra di diritto civile all'Università di Napoli. Prolusione alla quale, significativamente, Gianturco diede il titolo di "L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale".

Come si è ricordato più avanti, Gianturco fu eletto in Parlamento nel

maggio del 1889 e successivamente riconfermato in tutte le altre tornate elettorali, da quella del 1890 a quella del 1904. Poco dopo il suo ingresso alla Camera si trovò protagonista di una vicenda parlamentare che lo rese famoso nell'ambiente politico: quella della difesa di Giovanni Giolitti. Quest'ultimo, come si sa, era stato messo sotto accusa dalla stampa per lo scandalo della Banca Romana, che aveva investito numerosi esponenti politici. Le polemiche divampate nel Paese avevano indotto la Camera a nominare una Commissione d'inchiesta per accertare, fra l'altro, il livello di coinvolgimento di Giolitti in quella vicenda. Nella circostanza Gianturco, non è dato di sapere se per reale convinzione dell'innocenza di Giolitti o per una strenua difesa dei principi del diritto, riuscì a smontare l'impianto accusatorio contenuto nella relazione della Commissione. E lo fece da abile giurista ed avvocato, dimostrando che non poteva essere presa in considerazione, in quanto la Commissione d'inchiesta aveva violato la norma giuridica fondamentale che esige l'ascolto dell'imputato, quale che sia il capo d'accusa. Giolitti non dimenticò questa prova di sostegno nei suoi confronti e, alla prima occasione utile, gratificò Gianturco, nominandolo sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia nel governo da lui formato il 15 maggio 1893. Inesistitosi al ministero, Gianturco nominò subito una commissione per la riforma dei contratti agrari e dei contratti di lavoro, che - ovviamente - rispecchiavano una posizione di assoluta subalternità dei lavoratori nei confronti della parte datoriale. Esaminò personalmente il nucleo civilistico di questi atti ed accennò alle gravi implicazioni di diritto pubblico che essi comportavano, invitando al più tempestivo approfondimento delle questioni operaie. In un suo intervento così ebbe a pronunciarsi così:

"...La borghesia non avrà nulla da temere, se alla presente anarchia legislativa sottenterà il diritto, il vero fattore della pace sociale..."

Ed entrando nel merito di questioni che stavano portando il Paese ad uno stato di gravissime tensioni sociali, per la drammatica crisi che colpiva, in particolare, le masse lavoratrici, così si esprimeva:

"La lotta di classe non può essere lo stato permanente della nostra vita; è necessità che l'armonia sia ristabilita, e questo è compito del diritto, che tutto compone, tutto coordina, tutto avvia per la grande strada del progresso e della fratellanza umana..." E disegnava l'orizzonte di tale progresso e del ruolo delle istituzioni nella collettività:

"...Noi assistiamo alla gestazione di un nuovo diritto; ma esso non è, come si dice, un diritto proletario, come non vi è un diritto dell'aristocrazia e della borghesia ... Il commercio, l'industria hanno i loro diritti, leggi e trattati che li difendono; ebbene, riconosciamo che anche il lavoro ha i suoi, e che tutti si coordinano in un unico principio di solidarietà, in un unico sentimento di fratellanza."

E intervenendo nel dibattito sul disegno di legge relativo alle modificazioni alla legge di pubblica sicurezza e all'editto che riduceva la libertà di stampa, ammoniva:

"Poiché abbiamo il dovere di impedire che si turbi l'ordine pubblico, abbiamo altresì il dovere di impedire che si sfrutti la miseria... E non venga lo Stato italiano, che pure ha servito coi dazi protettori e coi dazi sui cereali, agli interessi industriali e dei proprietari di terre, non venga a declinare la sua competenza solo quando si tratta di prendere a cuore gli interessi della plebe che lavora..."

Gianturco fu nominato ministro della Pubblica Istruzione il 10 marzo 1896, nel governo guidato dal marchese Di Rudini. Come è noto, quest'ultimo



150° Anniversario dell'Unità d'Italia



era stato scelto dal re Umberto I per sostituire Crispi, travolto dalle gravi polemiche scoppiate per i disastrosi esiti dell'avventura coloniale africana, conclusasi con la disfatta di Adua. La questione sociale era dolorosamente aperta con il suo strascico di scioperi, tensioni e manifestazioni di piazza. All'interno di essa la scuola occupava un posto centrale, quanto meno nei proponenti di Gianturco, che vedeva nell'istruzione e, in particolare, in quella popolare e di base un efficace strumento di emancipazione sociale. La sua prima preoccupazione fu quella di riordinare il sistema formativo della scuola elementare, di cui riconosceva ed esaltava pubblicamente il ruolo.

"(Essa) è l'anima civitatis, che bisogna rinvigorire e nobilitare; è la scuola che bisogna rifare secondo il genio italiano, poiché in essa, più e meglio che nelle piazze d'armi, si preparano i destini delle nazioni."

E nel rivendicare l'importanza di questa scuola non mancava di formulare una diagnosi impietosa sulla sua funzione. **"In un paese liberale e civile il primissimo posto spetta alle scuole elementari... Dove si raccoglie il più gran numero dei fanciulli italiani, dei quali nove decimi forse non avranno più altra istruzione..."**

Consapevole di questa amara realtà e intenzionato a porvi rimedio, nei limiti delle esigue disponibilità del bilancio, affrontò innanzitutto il problema del riordinamento delle scuole normali. Dopo aver studiato i vari aspetti, organizzativi e didattici, della questione, si fece promotore della legge n° 293 del 12 luglio 1896, che riordinava integralmente il settore. La legge stabiliva (art. 2) che il corso propedeutico all'iscrizione alle scuole normali vere e proprie (il c.d. "Corso complementare") anziché di 2 anni avesse la durata di 3. E ciò nella convinzione che un corso di soli 2 anni, iniziato subito dopo la scuola elementare, fosse assolutamente insufficiente a garantire la maturità psicologica necessaria a intraprendere con solide basi l'iter formativo magistrale. Completato il corso di studi complementare e superato l'esame di licenza, le alunne ottenevano un diploma, grazie al quale avevano diritto di accedere senza esami alla prima classe delle scuole normali e degli istituti tecnici. Oltre all'elevazione della durata complessiva della Formazione magistrale, fissata, quindi in sei anni, la legge prevedeva una tassa d'iscrizione (art. 6) analogamente a quanto avveniva nell'istruzione tecnica e nell'istruzione classica.

Prima dell'approvazione della legge la frequenza del corso complementare e della scuola normale, per una sorta di assimilazione didattica alla scuola elementare era, infatti, completamente gratuita. L'introduzione di questa tassa doveva servire, nelle intenzioni del legislatore, a concorrere all'onere complessivo della formazione magistrale, con una curiosa esplicitazione circa il riparto delle somme riscosse. Prevedeva, infatti, l'art. 5:

"Gli alunni delle scuole normali maschili, le alunne delle scuole complementari e delle scuole normali femminili pagano al ricevitore demaniale le tasse indicate nella tabella A, annessa alla presente legge. Il terzo delle tasse per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori: il fondo relativo sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione."

Era prevista, comunque, un'attenzione particolare per gli allievi appartenenti a famiglie bisognose, secondo la prescrizione dell'art. 6:

"Le alunne dei corsi complementari e gli alunni e le alunne delle scuole normali, in condizioni di accertata povertà, possono ottenere l'esenzione delle tasse scolastiche se dal Consiglio scolastico provinciale ne sono dichiarate meritevoli per singolare profitto negli

studi e per condotta irreprensibile."

La legge disciplinava, infine, le procedure concorsuali per accedere all'insegnamento elementare, con un sistema piuttosto macchinoso, ma tendenzialmente finalizzato a privilegiare l'applicazione pratico-formativa. Prevedeva, al riguardo, l'art. 9:

"Le allieve e gli allievi delle scuole normali, se, alla fine del terzo corso, superano l'esame di licenza, sono dichiarati idonei all'insegnamento. Possono subito prendere parte ai concorsi ed essere incaricati di insegnare nelle scuole elementari; ma non ottengono il diploma di insegnamento se non dopo un anno di lodevole prova o di lodevole servizio in una scuola designata dal regio provveditore."

L'articolo in parole fissava un'età diversificata per i due sessi:

"Non sarà in nessun caso data facoltà di insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18° anno di età o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre"

E per eliminare ogni dubbio circa poteri discrezionali dell'autorità scolastica, non accompagnati da criteri selettivi, la legge precisava con chiarezza (art. 13):

"La nomina degli insegnanti delle scuole normali e complementari, si farà solamente per via di regolare concorso"

Complementare alla legge sul riordinamento delle scuole normali fu il RD N° 325 dell'11 luglio 1897, con cui il ministro, nell'intento di potenziare la qualità didattica di quelle strutture, destinava tanto alle scuole normali femminili che alle maschili gli insegnanti di materie scientifiche e grafiche.

Il decreto intendeva potenziare, con personale docente qualificato ed esperto, l'insegnamento di discipline ritenute di particolare rilevanza in quel tipo di scuola, come quello delle matematiche e scienze naturali o del disegno e della calligrafia. Discipline che concorrevano tutte ad un'armonica e completa formazione dei futuri maestri elementari. Sempre nel campo della scuola elementare, Gianturco volle imprimere un suo "input" determinante alla delicata questione dell'adempimento all'obbligo scolastico introdotto dalla legge Coppino.

Dopo aver studiato il problema, in tutte le sue implicazioni economico-sociali, emanò la circolare numero 30 dell'8 febbraio 1897, che può essere considerata una degli atti più significativi del suo mandato. La circolare affrontava il problema dei Patronati Scolastici per gli alunni delle scuole elementari, introdotti qualche anno prima col R. D. N° 5292 del 16 febbraio 1888, ma rimasti in larga parte inattuati non essendo obbligatori. Gianturco affrontò il problema con realismo, dando prova di profonda capacità di analisi, passione ideale e pragmatismo politico. È interessante leggere alcuni brani della circolare in parola, a cominciare da quelli che tracciano la storia delle provvidenze a sostegno dell'obbligo scolastico.

"Da lungo tempo si deplora... che la legge del 15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria non abbia dato tutti i frutti che da essa si speravano, che l'azione educativa della scuola elementare sulle crescenti generazioni sia stata sin qui scarsa, se non proprio inefficace..."

Analizzava, quindi, le ragioni di questo sostanziale fallimento educativo:

"Le ragioni di questo fatto, che sarebbe vano voler nascondere, sono universalmente note. Molti fanciulli, specialmente nei comuni più poveri, non frequentano le scuole o le frequentano irregolarmente, perché mancano di calzature, di vesti, di insufficiente nutrimento, perché, sin da quella tenera età, devono aiutare le loro famiglie a guada-

gnarsi da vivere..."

Passava, quindi, a esporre il suo programma di incitamento alla solidarietà sociale:

"Se non è in nostro potere il mutare condizione economica di molte famiglie popolarie, inevitabilmente legate con le condizioni generali del Paese, pur tuttavia qualche cosa possiamo fare per aiutarle a mandare i loro figliuoli alla scuola, per formare intorno a questa un ambiente che le permetta di svolgersi con maggiore rigoglio..."

E rivolgeva un caldo appello alle autorità locali, ma anche ai privati, perché si sentissero tutti impegnati nella generosa gara di solidarietà necessaria alla nascita sempre più numerosa dei Patronati Scolastici nel territorio. E per dare il via a questo impegno di solidarietà, con esiti fruttuosi per la società e le famiglie nonché per le istituzioni stesse, mobilitava le autorità locali, ad attivarsi senza indugio.

"...I regi provveditori e i regi ispettori scolastici circondariali si adopereranno subito a comporre in ciascun Comune un comitato promotore del Patronato. Il primo nucleo del Comitato sarà dato, naturalmente, dai membri delle Deputazioni di vigilanza sulle scuole, dagli insegnanti elementari e dalle signore più benefiche di ogni Comune..."

Veniva, quindi, delineato il programma di massima del Comitato:

"Prima cura del Comitato Promotore sarà quella di far conoscere le ragioni e i fini dei Patronati; ottenuto il consenso di un numero sufficiente di persone, esso le convocherà in un'adunanza generale per costituire la Società..."

Prefetti e provveditori venivano, infine, chiamati garanti di questo straordinario impegno didattico, sociale e civile.

"Io fo sicuro assegnamento sullo zelo di tutte le autorità scolastiche e di tutti i maestri elementari, perché l'istituzione dei patronati è di evidente interesse nazionale e sociale, e perché deve cominciare con essa un nuovo periodo di vita per la scuola elementare."

La circolare riuscì ad attivare un diffuso movimento di partecipazione civile alla non facile impresa della costituzione generalizzata dei Patronati Scolastici. E fu da questa partecipazione che trasse alimento l'impegno politico, più o meno trasversale, che portò all'approvazione della legge Daneo - Credaro n°407 del 11 giugno 1911. Legge che rese finalmente obbligatori in ogni comune i Patronati scolastici, costituendoli in enti di diritto pubblico a concreto supporto del diritto allo studio.

Oltre ai provvedimenti sopra illustrati, Gianturco non fu autore di altri interventi particolarmente significativi. La sua fu, comunque, una gestione attenta e scrupolosa per gli aspetti, anche minori, di tutta la filiera del sistema scolastico e dell'apparato amministrativo di supporto. A titolo puramente esemplificativo si ricordano:

1. Il discorso pronunciato il 25 aprile 1896 all'inaugurazione della Mostra triennale di Belle Arti di Torino, in cui ebbe modo di sottolineare la funzione sociale dell'arte e il suo contributo alla crescita culturale e civile del Paese. Interessanti alcune sue riflessioni:

"... Non è proprio fine dell'Arte l'educazione, e, aggiungerei, nemmeno la commozione; ma l'Arte riflette, l'Arte riproduce la vita, ed è la vita fonte inesauribile di insegnamenti... Quanto più e meglio l'artista avrà sentita e Intesa la società, tanto maggiore sarà la potenza della rappresentazione; tanto più luminosa, efficace, durevole l'opera del genio nazionale..."

Non mancava, nel complesso delle riflessioni, il riferimento ai benefici della conquistata unità politica, in un quadro di sempre più avvertita unità culturale della Nazione.

"... Accanto all'unità politica si sente farsi l'unità del pensiero e del gusto... Così, nell'Italia nuova, veneti, napole-

tani, toscani, piemontesi, lombardi presero a vicenda a intendere i metodi delle varie scuole e tutti sentirono l'azione di tutti..."

Profondamente convinto del valore formativo dell'arte, Gianturco si fece promotore dell'insegnamento della storia dell'arte, che ancora non esisteva come disciplina autonoma nei programmi ministeriali della scuola italiana. E fu a lui che si deve l'istituzione della prima cattedra di Storia dell'Arte medievale e moderna nell'Università di Roma, affidata ad Adolfo Venturi, insigne studioso della materia.

2. Il R.D. n° 84 del 25 febbraio 1897, emanato per disciplinare le promozioni degli ispettori scolastici. Con tale decreto, si stabiliva che le promozioni degli ispettori "devono essere proposte da una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per la P.I. e composta dal Direttore generale dell'istruzione primaria e normale, dal Direttore Capo divisione per l'istruzione elementare, dal Capo Sezione a cui è affidato il servizio degli Ispettori e da un Ispettore Centrale".

3. Altri provvedimenti riguardanti l'assetto del Ministero come:

- il D.M. 30.09.1897 che fissava le attribuzioni dei direttori generali e, in genere, degli altri membri dell'apparato gerarchico ministeriale. Interessante l'art. 6, che enumerava tutte le funzioni esercitate in forma collegiale:

"I direttori generali, sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato, discuteranno collegialmente sopra i provvedimenti disciplinari a carico degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale; e sopra le promozioni di merito, i concorsi, le nuove nomine e i congedi straordinari degli impiegati dell'amministrazione centrale"

- Il R.D. n° 396 del 16 agosto 1897 contenente modifiche al ruolo organico del Ministero della Pubblica Istruzione. Il decreto perseguiva la finalità di potenziare il corpo ispettivo del Ministero, a fronte delle sempre più diffuse esigenze di intervento nella realtà scolastica del territorio. All'organico approvato con R.D. n° 328 del 16 maggio 1895 venivano aggiunti due posti di ispettore centrale, che era il massimo dell'incremento di organico possibile in base alla legge di bilancio del 22 luglio 1897, n° 301. Non sempre, comunque, la sua gestione incontrò il consenso del mondo scolastico e universitario, che in più occasioni lo attaccò accusandolo di muoversi da posizioni troppo conservatrici. Ciò accadde, ad esempio, per la sua proposta di inasprimento delle sanzioni disciplinari a carico del personale docente, che suscitò malumori e proteste in tutto il mondo scolastico. Accadde anche in occasione del deferimento al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dell'economista Matteo Pantaleoni, suo collega all'Università di Napoli. Gianturco riteneva Pantaleoni colpevole di aver violato l'art. 106 della legge Casati per aver criticato apertamente, nel corso di una lezione, la politica italiana per i fatti relativi alla resa di Makallè. E ciò, secondo Gianturco, "non rientrava nelle sue competenze scientifiche di docente". Questa vicenda ebbe larga eco parlamentare e nella seduta del Senato del 12 luglio 1897 Gianturco volle chiarire il suo pensiero in materia di libertà di insegnamento, precisandone i necessari limiti di natura costituzionale. È interessante leggere un passo di quel discorso, a prova della sua visione intransigente dello Stato nonché della sua concezione dei doveri dei docenti.

"... Quando della cattedra il professore si vale come d'una tribuna politica, allorché non espone scientificamente la teoria di Marx, o non fa soltanto la critica degli Evangelisti, o non disputa soltanto dell'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anime, ma dell'ufficio che lo Stato gli ha conferito abusando per uno scopo settario, politico-religioso, estraneo all'insegnamento suo, allora a pa-



Antonio Di Rudini (1839-1908)
(Starrabba)
Presidente del Consiglio
(1891 - 1898)

rer mio, lo Stato ha il dovere e il diritto di intervenire, anzi il diritto dello Stato è tanto più evidente quando si consideri che professori siffatti possano essere degli apostoli, ma non certamente sono scienziati."

Accuse e contestazioni gli vennero anche per le sanzioni disciplinari inflitte al filosofo Antonio Lubriola, anche lui docente universitario e anche lui colpito per la radicalità delle posizioni assunte nei confronti della politica sociale del governo. Completano il quadro di Gianturco alla Minerva il suo impegno in favore dell'Università, per un effettivo rilancio della medesima contro progetti demagogici e velleitari nonché quello per un'istruzione professionale efficace e diffusa, attraverso le scuole di arti e mestieri. Affrontò quest'ultima questione nel discorso al Senato del 3 luglio 1896, dicendo, fra l'altro:

"sarebbe assai desiderabile che alle porte della scuola elementare vi fossero corsi di arti e mestieri. Noi, invece, abbiamo aperto soltanto la porta di quella scuola che si chiama tecnica per ironia, è che di tecnico non ha nulla."

Dopo l'esperienza alla Minerva, Gianturco continuò a percorrere il suo "cursus honorum" con incarichi di grande prestigio. Ministro di Grazia e Giustizia nel secondo governo di Rudini (18 settembre - 4 dicembre 1897), poi vicepresidente della Camera dal giugno 1899, quindi ancora Guardasigilli nel governo Saracco (24 giugno 1900 - febbraio 1901).

L'ultimo incarico governativo che ricoprì fu quello di Ministro dei lavori pubblici nel terzo governo Giolitti, a partire dal 29 maggio 1906. E come da Guardasigilli si era battuto, fra l'altro, per difendere il prestigio e l'indipendenza della magistratura contro le aggressioni della mala politica, così da Ministro dei lavori pubblici lottò per affermare il ruolo dello Stato in un settore vitale per l'economia nazionale come quello dei trasporti. Lotta che condusse contro il groviglio di interessi economici e politici che si opponevano a tale affermazione e che riuscì a portare a termine facendo approvare dal Parlamento la legge n. 429 del 07 Luglio 1907. Si trattava di una legge fondamentale e strategica, che sanciva il primato della funzione pubblica in mano allo Stato in materia di trasporti su rotaia. Nascevano con lui - e grazie a lui - le Ferrovie dello Stato, strumento pubblico per eccellenza della politica economica nazionale. Si manifestava, intanto, in forma sempre più devastante, il male insidioso che, mesi prima, aveva tentato di contrastare con una difficile operazione alla gola. L'aveva affrontato con coraggio, nell'ultimo febbrile periodo che precedette l'approvazione della legge. Stroncato dal cancro alla gola, morì a Napoli il 10 novembre 1907, lasciando un patrimonio ideale su cui anche oggi potrebbe essere utile soffermarsi e riflettere.